

COMUNE DI FIGLINE VEGLIATURO

PROVINCIA DI COSENZA

SERVIZIO FINANZIARIO

OGGETTO:

Salvaguardia degli equilibri e assestamento generale di bilancio per l'esercizio 2022 (artt. 175, c. 8 e 193 del d.Lgs. n. 267/2000).
Relazione tecnico-finanziaria

Il Responsabile del Servizio Finanziario

1. Premessa: L'approvazione del bilancio di previsione finanziario 2022/2024 e del rendiconto 2021.

Il bilancio di previsione finanziario 2022/2024. è stato approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 41 in data 30.12.2021.

Il pareggio di bilancio e l'equilibrio economico-finanziario è stato garantito attraverso:

- riduzione spese correnti;
- recupero dell'evasione fiscale;
- entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge oppure dei principi contabili (*tra cui utilizzo di oneri di urbanizzazione alle spese correnti ai sensi dell'art. 1, c. 460, legge n. 232/2016*);
- applicazione avanzo;

Non sono stati previsti nuovi mutui per il finanziamento delle spese di investimento.

Dopo l'approvazione del bilancio di previsione 2022 l'Ente ha approvato le seguenti variazioni di bilancio:

- 1) Delibera di giunta comunale n. 1 del 13/01/2022, immediatamente esecutiva, ad oggetto "*Bilancio di previsione finanziario 2022/2024. Variazione di cassa (art. 175, comma 5-bis, lett. D), d.lgs. N. 267/2000*";
- 2) Determina ufficio finanziario n. 7 rg del 13/01/2022 – "*Variazioni compensative tra capitoli di entrata appartenenti alla medesima categoria e/o tra capitoli di spesa appartenenti allo stesso macro-aggregato (art. 175, comma 5-quater, lett. A), d.lgs. N. 267/000*";
- 3) Delibera di giunta comunale n. 20 del 05/04/2022, immediatamente esecutiva, ad oggetto "*Variazione d'urgenza al bilancio di previsione finanziario 2022/2024 (art. 175, comma 4, del d.lgs. N. 267/2000)*";
- 4) Delibera giunta comunale n, 22 - 13/04/2022, immediatamente esecutiva, ad oggetto "*Riaccertamento ordinario dei residui al 31.12.2021 (art. 3, comma 4, d.lgs. N. 118/2011)*";
- 5) Delibera di consiglio comunale n. 7 – 27.04.2022, immediatamente esecutiva, ad oggetto "*Variazione al bilancio di previsione finanziario 2022/2024 (art. 175, comma 2, del d.lgs. N. 267/2000)*";
- 6) Delibera giunta comunale n. 29 – 01.06.2022, immediatamente esecutiva, ad oggetto "*variazione al bilancio di previsione finanziario 2022/2024 (art. 175, comma 2, del d.lgs. N. 267/2000)*";
- 7) Determina ufficio finanziario n. 178 rg del 09/06/2022 – "*Variazioni compensative tra capitoli di entrata appartenenti alla medesima categoria e/o tra capitoli di spesa appartenenti allo stesso macro-aggregato (art. 175, comma 5-quater, lett. A), d.lgs. N. 267/000*";

- 8) Delibera di giunta comunale n. 34 del 11.07.2022, immediatamente esecutiva, ad oggetto “bilancio di previsione finanziario 2022/2024. Variazione di cassa (art. 175, comma 5-bis, lett. D), d.lgs. N. 267/2000”;

Il rendiconto della gestione dell'esercizio 2021 è stato approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 11 in data 30.04.2022 e si è chiuso con un risultato di amministrazione di amministrazione €. 1.067.464,75 così composto:

Parte accantonata	€. 1.247.305,14
Parte vincolata	€. 95.671,60
Parte destinata agli investimenti	€. 13.761,16
Totale parte disponibile	– €.289.273,15

2) Salvaguardia degli equilibri di bilancio: quadro normativo di riferimento

L'art. 193 TUEL prevede che:

“1. Gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal presente testo unico, con particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa di cui all'art. 162, comma 6.

2. Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo ad adottare, contestualmente:

a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;

b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;

c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità' accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui”.

La deliberazione è allegata al rendiconto dell'esercizio relativo.

3. Ai fini del comma 2, fermo restando quanto stabilito dall'art. 194, comma 2, possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi le possibili economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale. Ove non possa provvedersi con le modalità sopra indicate è possibile impiegare la quota libera del risultato di amministrazione. Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2.

4. La mancata adozione, da parte dell'ente, dei provvedimenti di riequilibrio previsti dal presente articolo è equiparata ad ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 141, con applicazione della procedura prevista dal comma 2 del medesimo articolo.”

L'art. 175, c. 8, TUEL prevede che “mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare dell'ente entro il 31 luglio di ciascun anno, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva ed il fondo di cassa al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio”.

L'art. 111, c. 4-bis, del medesimo D.L. 17 marzo 2020, n. 18 dispone:

“4-bis. Il disavanzo di amministrazione degli enti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, ripianato nel corso di un esercizio per un importo superiore a quello applicato al bilancio, determinato dall'anticipo delle attività previste nel relativo piano di rientro riguardanti maggiori accertamenti o minori impegni previsti in bilancio per gli esercizi successivi in attuazione del piano di rientro, può non essere applicato al bilancio degli esercizi successivi”.

Al fine di monitorare l'andamento completo della gestione mantenendo l'equilibrio economico-finanziario, l'Ente deve attestare:

- il rispetto del principio del pareggio di bilancio;
- il rispetto di tutti gli equilibri cui il bilancio è sottoposto;
- la congruità della quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità rispetto sia alla normativa vigente sia all'andamento delle entrate soggette a svalutazione;
- la congruità del fondo rischi passività potenziali e dell'accantonamento per perdite di organismi partecipati.

Nel caso di accertamento negativo, gli enti devono adottare contestualmente:

- le misure necessarie al ripristino del pareggio, qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, della gestione dei residui nonché della gestione di cassa;
- i provvedimenti di ripiano di eventuali debiti fuori bilancio di cui all'art. 194 TUEL;
- l'adeguamento del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione, nel caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui, o iscritto nel bilancio di previsione, in relazione a eventuali variazioni di bilancio che si rendessero necessarie;
- le misure per integrare il fondo rischi passività potenziali e l'accantonamento per perdite di organismi partecipati.

La ricognizione sottoposta all'analisi del Consiglio comunale si pone i seguenti obiettivi:

- Verificare, prendendo in considerazione ogni aspetto della gestione finanziaria, il permanere degli equilibri generali di bilancio;
- Intervenire, qualora gli equilibri di bilancio siano intaccati, deliberando le misure idonee a ripristinare la situazione di pareggio;
- Monitorare, tramite l'analisi della situazione contabile attuale, lo stato di attuazione dei programmi generali intrapresi dall'Ente.

Non è invece più demandata alla salvaguardia degli equilibri la copertura del disavanzo di amministrazione accertato con l'approvazione del rendiconto, da effettuarsi contestualmente all'approvazione dello stesso (art. 188 TUEL).

L'art. 187 TUEL dispone:

“1. Il risultato d'amministrazione è distinto in fondi liberi, fondi vincolati, fondi destinati agli investimenti e fondi accantonati....

2. La quota libera dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente, accertato ai sensi dell'art. 186 e quantificato ai sensi del comma 1, può essere utilizzato con provvedimento di variazione al bilancio, per le finalità di seguito indicate:

a) per la copertura di debiti fuori bilancio;

- b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'art.193 ove non possa provvedersi con mezzi ordinari;
- c) per il finanziamento di spese d'investimento;
- d) per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;
- e) per l'estinzione anticipata dei prestiti.

3 bis L'avanzo di amministrazione non vincolato non può essere utilizzato nel caso in cui l'ente si trovi in una delle situazioni previste dagli artt. 195 e 222, fatto salvo l'utilizzo per provvedimenti di riequilibrio di cui all'art.193".

Riepilogando, ai sensi dell'art. 193, c. 3, TUEL, per la salvaguardia degli equilibri possono essere utilizzate per l'esercizio in corso e per i due successivi:

- le possibili economie di spesa e tutte le entrate, a eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione,
- i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale;
- in subordine, con la quota libera del risultato di amministrazione;
- le risorse derivanti dalla modifica tariffe e aliquote relative ai tributi di propria competenza;

2.1 – L'equilibrio di bilancio ai sensi della L. 30 dicembre 2018, n. 145

L'art. 1, c. 821, L. 30 dicembre 2018, n. 145 precisa quanto segue: "821. *Gli enti di cui al comma 819 si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo. L'informazione di cui al periodo precedente è desunta, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.*"

In particolare, si rileva che i prospetti con l'elenco analitico delle risorse accantonate, vincolate e destinate agli investimenti rappresentate nel risultato presunto di amministrazione, introdotti dal D.M. 1° agosto 2019 all'allegato 4/1, D.Lgs. n. 118/2011, sono allegati obbligatoriamente al bilancio di previsione con decorrenza 2021, e comunque solo qualora esso preveda l'applicazione di avanzo di amministrazione presunto dell'esercizio immediatamente precedente al primo anno del triennio di riferimento.

A tale proposito, Arconet è intervenuta chiarendo che: "(...) *il risultato di competenza (w1) e l'equilibrio di bilancio (w2) sono stati individuati per rappresentare gli equilibri che dipendono dalla gestione del bilancio, mentre l'equilibrio complessivo (w3) svolge la funzione di rappresentare gli effetti della gestione complessiva dell'esercizio e la relazione con il risultato di amministrazione. Pertanto, fermo restando l'obbligo di conseguire un risultato di competenza (w1) non negativo, **gli enti devono tendere al rispetto dell'equilibrio di bilancio (w2)**, che rappresenta l'effettiva capacità dell'ente di garantire, anche a consuntivo, la copertura integrale, oltre che agli impegni e al ripiano del disavanzo, anche ai vincoli di destinazione e agli accantonamenti di bilancio*";

3) L'assestamento generale di bilancio

L'assestamento generale di bilancio, disciplinato dall'art. 175, c. 8, TUEL, deve essere approvato dal Consiglio comunale entro il termine del 31 luglio di ciascun anno.

Il principio contabile applicato all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011 prevede che in occasione dell'assestamento generale di bilancio, oltre alla verifica di tutte le voci di entrata e di spesa, l'ente deve procedere, in particolare, a:

- verificare l'andamento delle coperture finanziarie dei lavori pubblici al fine di accertarne l'effettiva realizzazione e adottando gli eventuali provvedimenti in caso di modifica delle coperture finanziarie previste (punto 5.3.10);
- apportare le variazioni di bilancio necessarie per la regolarizzazione dei pagamenti effettuati dal tesoriere per azioni esecutive (punto 6.3);
- verificare la congruità del FCDE stanziato nel bilancio di previsione (punto 3.3), ai fini del suo adeguamento in base a quanto disposto nell'esempio n. 5, in considerazione del livello degli stanziamenti e degli accertamenti.

4) Le verifiche interne

Con nota prot. n. 2121/2022 è stato richiesto ai responsabili di servizio di:

- segnalare tutte le situazioni che possano pregiudicare l'equilibrio di bilancio sia per quanto riguarda la gestione corrente sia per quanto riguarda la gestione dei residui;
- segnalare l'eventuale presenza di debiti fuori bilancio per i quali dovranno essere adottati i provvedimenti necessari all'eventuale riconoscimento di legittimità e alla copertura delle relative spese;
- verificare tutte le voci di entrata e di spesa sulla base dell'andamento della gestione evidenziando la necessità delle conseguenti variazioni;
- verificare l'andamento dei lavori pubblici finanziati ai fini dell'adozione delle necessarie variazioni;
- verificare in relazione agli organismi partecipati soggetti al controllo analogo lo stato di attuazione degli obiettivi, l'andamento della gestione segnalando possibili squilibri economici;
- verificare che il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione sia ancora adeguato in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui;

A seguito dei riscontri pervenuti con note prot. nn. 2378 e 2581 e dell'attenta verifica delle poste di bilancio nonché dei vincoli imposti dalla normativa preordinata, si espone quanto segue.

4.1) Equilibrio della gestione dei residui

I residui al 1° gennaio 2022 sono stati ripresi dal rendiconto 2021, a seguito del riaccertamento ordinario dei residui (rif. atto Giunta comunale n. 22/13.04.2022) e risultano così composti:

Titolo	Residui attivi	Titolo	Residui passivi
Titolo I	€. 741.388,70	Titolo I	€. 441.878,78
Titolo II	€.135.257,80	Titolo II	€. 423.689,47
Titolo III	€. 324.484,32	Titolo III	€.
Titolo IV	€. 1.449.094,84	Titolo IV	€.
Titolo V	€.	Titolo V	€.
Titolo VI	€.10.220,11	Titolo VII	€. 53.609,39
Titolo VII	€.		
Titolo IX	€. 11.789,87		

TOTALE	€ 2.672.235,64	TOTALE	€ 919.177,64
---------------	----------------	---------------	--------------

Risultano:

- riscossi residui attivi per un importo pari a € . 67.925,09 (2,54%)
- pagati residui passivi per un importo pari a € . 282.060,42 (30,69%).

mentre sono state rilevate le seguenti variazioni di residui attivi e passivi:

Descrizione	+/-	Importo
Minori residui attivi	-	€.
Minori residui passivi	+	€.
Maggiori residui attivi	+	€ 484,97
TOTALE	+/-	€ . 484,97

dalla quale emerge una situazione *di equilibrio*.

Riepilogo della gestione dei residui:

SITUAZIONE RESIDUI ATTIVI

TITOLI	Previsioni iniziali	Accertamenti	Riscossioni	Da riscuotere
Titolo I	741.388,70	741.388,70	55.754,68	685.634,02
Titolo II	135.257,80	135.742,77	8.707,42	127.035,35
Titolo III	324.484,32	324.484,32	2.358,44	322.125,88
Titolo IV	1.449.094,84	1.449.094,84	255,61	1.448.839,23
Titolo V				
Titolo VI	10.220,11	10.220,11		10.220,11
Titolo VII				
Titolo IX	11.789,87	11.789,87	848,94	10.940,93
TOTALE	2.672.235,64	2.672.720,61	67.925,09	2.604.795,52

SITUAZIONE RESIDUI PASSIVI

TITOLI	Previsioni iniziali	Impegni	Pagamenti	Da pagare
Titolo I	441.878,78	441.878,78	136.072,04	305.806,74
Titolo II	423.689,47	423.689,47	144.601,36	279.088,11
Titolo III				
Titolo IV				
Titolo V				
Titolo VII	53.609,39	53.609,39	1.387,02	52.222,37
TOTALE	919.177,64	919.177,64	282.060,42	637.117,22

4.2) Equilibrio della gestione di competenza

Il bilancio di previsione finanziario 2022-2024 è stato approvato in pareggio finanziario complessivo. Inoltre, l'equilibrio economico-finanziario risulta *rispettato*.

Dalla data di approvazione del bilancio di previsione a oggi sono emerse situazioni e/o sono intervenute norme che meritano di essere analizzate singolarmente:

a) Gestione corrente: per quanto riguarda la gestione corrente, si rileva che è stato necessario:

- implementare gli stanziamenti relativi all'energia elettrica a seguito dell'aumento del costo. Per tale ulteriore stanziamento sono stati utilizzati in parte oneri di urbanizzazione nella misura di euro 21.000 giusta interpretazione dell'art. 37-ter, comma 6, da parte di RGS che con la FAQ n. 49 consente ai comuni di utilizzare per il caro luce anche i proventi delle concessioni edilizie e relative sanzioni, oltre che l'avanzo di amministrazione libero. In questo senso viene fatto valere il riferimento all'art. 109, comma 2, del d.l. 18/2020, che aveva sbloccato l'impiego di tali risorse per le spese necessarie a finanziare l'emergenza COVID. Tale disposizione, inizialmente valida solamente per l'esercizio 2020, è stata successivamente estesa:
 - a) al 2021, ad opera dell'art. 1, comma 786, della legge 178/2020;
 - b) al 2022, ad opera dell'art. 13, comma 6, del d.l. 4/2022, oggetto di modifica proprio da parte dell'art. 37-ter del d.l. 21/2022.
- Aumentare il fondo rinnovi contrattuali
- Implementare capitoli relativi alle retribuzioni del personale stabilizzato ex LPU a seguito dell'aumento delle ore da 18 a 26 giusto decreto regionale di assegnazione delle risorse;
- Suddivisione e riclassificazione puntuale dei capitoli relativi al referendum elettorale

Nel bilancio di previsione risulta iscritto un fondo di riserva di €. 16.800 ad oggi *non utilizzato* ritenuto *sufficiente* per far fronte alle necessità impreviste.

b) Gestione in conto capitale: per quanto riguarda la gestione in conto capitale, si evidenzia come i competenti uffici abbiano proceduto a una puntuale verifica dei crono-programmi dei lavori pubblici, in base alla quale:

- sono confermati i crono-programmi in essere e le conseguenti previsioni di bilancio;
- occorre procedere a istituire nuovi capitoli di bilancio a seguito di lavori finanziati da Ministero e regione, in particolare:
 - Messa in sicurezza cimitero comunale €. 50.000,00
 - Fondo marciapiedi €. 10.000,00
 - Variante adeguamento sismico edificio scolastico GSE €. 359.522,65

4.3) Equilibrio nella gestione di cassa

Il fondo cassa alla data del 11.07.2022 ammonta a €. 1.012.561,95 e risulta così movimentato:

Fondo cassa al 1° gennaio 2022	€. 1.089.362,60
Pagamenti	€. 867.155,26
Riscossioni	€. 790.354,61
Fondo cassa al 11.07.2022	€. 1.012.561,95

Nel bilancio di previsione è stato iscritto un fondo di riserva di cassa di €. 16.800 ad oggi *non utilizzato*

L'ente *fa non fa ricorso* all'anticipazione di tesoreria.

Tenuto conto quanto sopra, si ritiene che:

- gli incassi previsti entro la fine dell'esercizio consentono di far fronte ai pagamenti delle obbligazioni contratte nei termini previsti dal D.Lgs. n. 231/2002, garantendo altresì un fondo cassa finale positivo;

4.4) Verifica dell'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità

Come ricordato sopra, l'art. 193 TUEL e il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria (all. 4/2 al d.lgs. n. 118/2011, punto 4.3¹ ed esempio 5), in occasione della salvaguardia/assestamento impongono di verificare l'adeguatezza:

- dell'accantonamento al FCDE nel risultato di amministrazione, parametrato sui residui;
- dell'accantonamento al FCDE nel bilancio di previsione, in funzione degli stanziamenti e degli accertamenti di competenza del bilancio e dell'andamento delle riscossioni.

Il FCDE accantonato nel risultato di amministrazione

¹ Al fine di adeguare l'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità si procede:

- a. in sede di assestamento, alla variazione dello stanziamento di bilancio riguardante l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità;
- b. in sede di rendiconto e di controllo della salvaguardia degli equilibri, vincolando o svincolando le necessarie quote dell'avanzo di amministrazione. □

Fino a quando il fondo crediti di dubbia esigibilità non risulta adeguato non è possibile utilizzare l'avanzo di amministrazione.

Nel risultato di amministrazione risulta accantonato un Fondo crediti di dubbia esigibilità per un ammontare di €. 604.971,16 quantificato sulla base dei principi contabili e commisurato sulle seguenti entrate:

Descrizione entrata	CAPITOLO DI BILANCIO	Rif. al bilancio	Importo residui al 31 dicembre dell'esercizio	Metodo scelto	% minima di acca.to a FCDE	Importo minimo di accantonamento a FCDE	Importo effettivo accantonato a FCDE	% di accantonamento	Natura entrata (Co/Ca)
ACCERTAMENTO ICI	1002/5	101	€ 137.062,83	a.1)	81,90%	€ 112.254,46	€ 112.254,46	81,90%	CO
ACCERTAMENTO IMU - 2012/2013	1002/6	101	€ 7.045,58	b)	74,09%	€ 5.220,07	€ 5.220,07	74,09%	CO
TARI	1026/1	104	€ 202.079,25		84,60%	€ 170.959,05	€ 170.959,05	84,60%	CO
TARI	1026/1	101	€ 149.863,25	a.2)	84,60%	€ 126.784,31	€ 126.784,31	84,60%	CO
RUOLI TARI DA INCASSARE 2015/2016	1026/3	101	€ 34.029,62		83,73%	€ 28.493,00	€ 28.493,00	83,73%	CO
ACCERTAMENTO TARES 2011/2012	1026/5	101	€ 59.476,52		95,94%	€ 57.061,77	€ 57.061,77	95,94%	CO
PROVENTI ACQUEDOTTO	3049/0	100	€ 125.628,19	c)	38,42%	€ 48.266,35	€ 48.266,35	38,42%	CO
PROVENTI FOGNATURA	3050/0	100	€ 11.899,09	b)	38,35%	€ 4.563,30	€ 4.563,30	38,35%	CO
PROVENTI DEPURAZIONE	3051/0	100	€ 45.333,92	b)	47,30%	€ 21.442,94	€ 21.442,94	47,30%	CO
PROVENTI ORDINARI RUOLO ACQUEDOTTO 2014-2015	3049/5	100	€ 20.427,80	b)	89,16%	€ 18.213,43	€ 18.213,43	89,16%	CO
PROVENTI RUOLI ORDINARI DEPURAZIONE ANNI 2014/2016	3051/3	100	€ 11.599,76	b)	92,64%	€ 10.746,02	€ 10.746,02	92,64%	CO
FITTO ATERP	3063/1	100	€ 710,85		100,00%	€ 710,85	€ 710,85	100,00%	CO
PERMESSI A COSTRUIRE - ONERI URBANIZZAZIONE	4037/0	500	€ 255,61	a.1)	100,00%	€ 255,61	€ 255,61	100,00%	CA

IMPORTO FCDE da accantonare nel risultato di amministrazione

€ 604.971,16

Alla luce dell'andamento della gestione dei residui sopra evidenziata e dell'accantonamento al FCDE disposto nel risultato di amministrazione al 31/12/2021, emerge che:

- il FCDE accantonato nel risultato di amministrazione è adeguato al rischio di inesigibilità, secondo quanto disposto dai principi contabili;

Il FCDE accantonato nel bilancio di previsione

In riferimento al Fondo Crediti Dubbia Esigibilità, alla luce dell'art. 1, cc. 79-80, Legge di Bilancio 2020 (n. 160/2019), è stata prevista la possibilità che:

“79. Nel corso degli anni 2020 e 2021 gli enti locali possono variare il bilancio di previsione 2020-2022 e 2021-2023 per ridurre il fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato per gli esercizi 2020 e 2021 nella missione «Fondi e accantonamenti» ad un valore pari al 90 per cento dell'accantonamento quantificato nell'allegato al bilancio riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità, se nell'esercizio precedente a quello di riferimento sono rispettati gli indicatori di cui all'articolo 1, comma 859, lettere a) e b), della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

80. Nel corso degli esercizi dal 2020 al 2022, a seguito di una verifica dell'accelerazione delle riscossioni in conto competenza e in conto residui delle entrate oggetto della riforma della riscossione degli enti locali di cui ai commi da 784 a 815, previo parere dell'organo di revisione, gli enti locali possono ridurre il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel bilancio di previsione relativo alle medesime entrate sulla base del rapporto che si prevede di realizzare alla fine dell'esercizio di riferimento tra gli incassi complessivi in conto competenza e in conto residui e gli accertamenti.”

Il comma 79 consente agli enti locali che nell'esercizio precedente a quello di riferimento abbiano registrato indicatori di pagamento dei debiti commerciali rispettosi delle condizioni di cui all'art. 1, c. 859, lett. a) e b), della stessa legge di bilancio la facoltà di calcolare nel 2020 e nel 2021 il fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) applicando la percentuale del 90%, piuttosto che quella, rispettivamente, del 95% e del 100%.

Gli indicatori in questione sono l'indicatore di riduzione del debito pregresso e quello di ritardo annuale dei pagamenti.

Il suddetto comma 854 ha spostato al 2021 l'applicazione dell'intera disciplina sul fondo di garanzia debiti commerciali (FGDC), la quale dipende dai medesimi indicatori misurati dalla piattaforma dei crediti commerciali (PCC). Pertanto, a partire dall'esercizio 2021 gli enti calcolano gli indicatori sulla base delle informazioni registrate nella PCC.

Il comma 80 valorizza ulteriormente il nuovo approccio che a partire dall'esercizio finanziario 2020, anche in fase previsionale, può essere assunto in materia di accantonamenti FCDE, alla luce dei nuovi schemi di verifica degli equilibri di bilancio approvati in sede Arconet, i quali valorizzano in modo più esplicito le riscossioni in conto residui che normalmente si registrano nel corso dell'anno.

Senza modificare espressamente il principio contabile vigente sul punto in questione, la norma di fatto accoglie la posizione tecnica tesa a valorizzare sin dalla fase previsionale la quota riscossione in conto residui, al fine di evitare che, a consuntivo, si registri un accantonamento eccessivo rispetto all'ordinaria tenuta degli equilibri di bilancio.

Il comma 80 si inserisce opportunamente nel novero delle nuove regole sommariamente richiamate, autorizzando l'Ente in corso d'anno – sempre in un contesto di prudenza contabile e, in ogni caso, con il parere favorevole del revisore dei conti – ad approvare variazioni di bilancio espansive anche in ragione dei positivi effetti sugli incassi dovuti alla riforma della riscossione locale prevista dalla legge n. 160/2019.

Nel bilancio di previsione dell'esercizio 2022 è stato stanziato un FCDE dell'importo di €. 136.969,30 così determinato:

	Rif. al bilancio	Previsione di bilancio	Metodo scelto	% di acca.to a FCDE	Importo FCDE minimo	Importo effettivo accantonato a bilancio	% di accanto-namento	Natura entrata
ACCERTAMENTO IMU - 1003_2	10101	€ 220.000,00	a.2)	4,60%	€ 10.118,24	€ 10.118,24	4,60%	corrente
TARI- 1026_1	10101	€ 212.142,21	a.2)	27,36%	€ 58.042,11	€ 58.042,11	27,36%	corrente
PROVENTI UFFICIO TECNICO - 3002_0	30102	€ 5.000,00	a.1)	10,11%	€ 505,50	€ 505,50	10,11%	corrente
CANONE UNICO PATRIMONIALE - 3006_0	30103	€ 2.000,00	a.1)	100,00%	€ 2.000,00	€ 2.000,00	100,00%	corrente
CANONE UNICO PATRIMONIALE - 3006_1	30103	€ 5.500,00	a.1)	100,00%	€ 5.500,00	€ 5.500,00	100,00%	corrente
MENSA SCOLASTICA - 3013_0	30102	€ 5.500,00	a.2)	24,77%	€ 1.362,35	€ 1.362,35	24,77%	corrente
TRASPORTO SCOLASTICO - 3014_0	30102	€ 5.500,00	a.1)	8,60%	€ 473,00	€ 473,00	8,60%	corrente
ACQUEDOTTO - 3049_0	30101	€ 60.305,01	a.1)	29,56%	€ 23.826,16	€ 23.826,16	29,56%	corrente
FOGNATURA - 3050_0	30101	€ 14.988,12	a.2)	32,09%	€ 4.809,69	€ 4.809,69	32,09%	corrente
DEPURAZIONE - 3051_0	30101	€ 57.958,63	a.2)	38,15%	€ 22.111,22	€ 22.111,22	38,15%	corrente
FITTI - 3063_0	30103	€ 900,00	a.1)	50,00%	€ 450,00	€ 450,00	50,00%	corrente
FITTI ATERP - 3063_1	30103	€ 1.706,04	a.1)	100,00%	€ 1.706,04	€ 1.706,04	100,00%	corrente
PROVENTI LOCULI CIMITERIALI - 4006_1	30103	€ 10.000,00	a.1)	12,65%	€ 1.265,00	€ 1.265,00	12,65%	corrente
PROVENTI CONCESSIONI EDILIZIE - 4037	40501	€ 24.000,00	a.2)	20,00%	€ 4.800,00	€ 4.800,00	20,00%	c/capitale
						€ 136.969,30		

In sede di assestamento:

- non si è reso necessario adeguare il FCDE stanziato nel bilancio al

4.5) Debiti fuori bilancio (art. 194 TUEL)²

L'art. 194 TUEL dispone che gli enti locali provvedano, in sede di verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio ovvero con diversa periodicità stabilita nel regolamento dell'ente, a riconoscere la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

- a) sentenze esecutive;
- b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali, di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, a condizione che sia stato rispettato il pareggio di bilancio ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;
- c) ricapitalizzazione di società di capitali costituite per lo svolgimento dei servizi pubblici locali;
- d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
- e) acquisizione di beni e servizi in violazione degli obblighi previsti dall'art. 191, cc. 1, 2 e 3, TUEL nei limiti dell'utilità e arricchimento dell'ente relativamente a servizi e funzioni di propria competenza;

Si rileva in proposito che:

- i responsabili del settore amministrativo e finanziario hanno certificato l'inesistenza di debiti fuori bilancio;
- il responsabile del Settore tecnico ha evidenziato la possibile esistenza di debiti fuori bilancio ancora da quantificare afferente il servizio idrico fornito dal Comune di Paterno Calabro

5) Risultato di amministrazione

Il risultato di amministrazione accertato con il rendiconto dell'esercizio 2021 pari a €. 1.067.464,75 così composto:

Parte accantonata	€. 1.247.305,14
Parte vincolata	€. 95.671,60
Parte destinata agli investimenti	€. 13.761,16
Totale parte disponibile	- €.289.273,15

è stato applicato al bilancio di previsione per €. 38.505,93 come di seguito riportato:

Fondi	Importo iniziale	Importo applicato	Importo disponibile
Accantonati	1.247.305,14	18.505,93	1.228.799,21
Vincolati	95.671,60	20.000,00	75.671,6
Destinati	13.761,16		13.761,16
Liberi			

L'art. 187, c. 3-bis, TUEL consente l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione per i provvedimenti di riequilibrio anche nel caso in cui l'ente faccia ricorso all'anticipazione di tesoreria (art. 222) ovvero utilizzi in termini di

² Se ricorre il caso.

Si riporta analisi delle variazioni di bilancio proposte per il triennio 2022-2024 al Consiglio comunale, riepilogate, come segue:

ANNUALITA' 2021

ENTRATA		Importo	Importo
Avanzo		€. 20.000,00	
Variazioni in aumento	CO	€. 487.573,75	
	CA	€. 487.573,75	
Variazioni in diminuzione	CO		€. 5.875,03
	CA		€. 5.875,03
SPESA		Importo	Importo
Variazioni in aumento	CO		€. 573.273,06
	CA		€. 538.273,06
Variazioni in diminuzione	CO	€. 71.574,34	
	CA	€. 54.574,34.	
TOTALE A PAREGGIO		CO €. 579.148,09	€. 579.148,09
TOTALE		CA €. 542.148,09	€. 544.148,09

Nella variazione apportata al bilancio di previsione 2022, gli equilibri richiesti dall'art.162, c. 6, TUEL sono così assicurati:

asestati alla Variazione n. 21/2022
VERIFICA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2022	COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio			1.089.362,60		
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)		329.539,81	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		20.758,90	20.654,94	20.654,94
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)		1.778.363,94	1.515.411,85	1.518.721,15
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			0,00	0,00	0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)		2.055.143,70	1.403.040,07	1.404.483,35
di cui:					
- fondo pluriennale vincolato			0,00	0,00	0,00
- fondo crediti di dubbia esigibilità			132.169,30	140.688,03	145.296,51
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)		0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	(-)		77.507,07	78.716,84	80.582,86
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			0,00	0,00	0,00
<i>di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i>			0,00	0,00	0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			-45.505,92	13.000,00	13.000,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI					
H) Utilizzo risultato di amministrazione per spese correnti e per rimborso dei prestiti	(+)		38.505,93	0,00	0,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			0,00	---	---
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		20.000,00	0,00	0,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		13.000,01	13.000,00	13.000,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (**)		O=G+H+I-L+M	0,00	0,00	0,00

assestati alla Variazione n. 21/2022
VERIFICA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2022	COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024
P) Utilizzo risultato di amministrazione per spese di investimento	(+)		0,00	---	---
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(+)		1.445.416,04	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)		839.595,30	40.700,00	40.700,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)		0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		20.000,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)		0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		13.000,01	13.000,00	13.000,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)		0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(-)		2.278.011,35 0,00	53.700,00 0,00	53.700,00 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E			0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)		0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y			0,00	0,00	0,00

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali:

Equilibrio di parte corrente (O)			0,00	0,00	0,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H) al netto del fondo di anticipazione liquidità	(-)		38.505,93	---	---
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali.			-38.505,93	0,00	0,00

